

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3522

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOGNONI, BARCA, BASTIANELLI, Busetto, CAPRARA, CHIAROMONTE, D'ALEMA, D'ALESSIO, DE PASQUALE, FAILLA, GESSI NIVES, GIACHINI, LAONI, LAMA, LAJOLO, INGRAO, LOPERFIDO, MACALUSO, MAGNO, MICELI, NATOLI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, PAJETTA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, SCARPA, SULOTTO, ALICATA, ABENANTE, BIAGINI, DI MAURO LUIGI, FIBBI GIULIETTA, SACCHI, MAZZONI, NOVELLA, ROSSINOVICH, VENTUROLI**

*Presentata il 22 ottobre 1966*

### Revisione di norme e regolamenti che sanciscono la facoltà di capitalizzazione del trattamento pensionistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo sottoporre alla vostra attenzione e discussione un problema di cui in modo ricorrente viene investita l'opinione pubblica allorché si verificano casi clamorosi di cospicue liquidazioni e di corresponsione di trattamenti pensionistici in stridente contrasto con le condizioni riservate alla stragrande maggioranza dei lavoratori.

Intendiamo riferirci, ben inteso, a trattamenti particolarmente privilegiati che interessano limitate categorie di alti funzionari e che si realizzano mediante norme regolamentari talvolta sconosciute alla grande massa dei dipendenti, all'opinione pubblica e agli stessi legislatori. Tale stato di cose, a nostro giudizio, si verifica per quanto concerne episodi esplosi clamorosamente in questi giorni e in epoca recente e investono alcuni Enti e Istituti che per l'alta funzione cui assolvono e per le loro fonti di finanziamento non possono continuare a praticare tali sistemi.

Gli enti in parola sono l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. ed altri istituti previdenziali e assistenziali di cui sovente si occupano la stampa, l'opinione pubblica ed il Parlamento.

Per quanto concerne gli enti previdenziali le norme di particolare favore per alcune categorie di funzionari traggono origine dal « Regolamento di quiescenza e previdenza a favore del personale dell'I.N.A.I.L. » recepito dal decreto del Ministro del lavoro del 22 ottobre 1948, e dal decreto del 22 ottobre 1962 del Ministro del lavoro di concerto con quello del tesoro. La norma che noi riteniamo debba essere profondamente rivista — prescindendo dal fatto che il « conto individuale di previdenza » è costituito da una quota pari al 25 per cento della retribuzione lorda di cui un quinto a carico del funzionario e quattro quinti a carico dell'istituto (articolo 4 del Regolamento) e che l'istituto provvede a garantire « la copertura di eventuali disavanzi del fondo... mediante apposita impostazione nel proprio bilancio delle somme corrispondenti » — è quella relativa alla facoltà di capitalizzazione al cento per cento della pensione.

Da qui trae soprattutto origine la possibilità di percepire somme ingenti investendo le quali, di fatto, si riesce ad ottenere una quantità di interessi che arrivano alle stesse cifre della pensione spettante. È facilmente dimo-

strabile che una liquidazione ottenuta con la capitalizzazione e che si aggiri attorno ai cento milioni può dare un interesse mensile aggirantesi sul mezzo milione con relativa conservazione del capitale.

Ora la questione è abnorme in sé e per sé, ma lo diviene ancora di più quando si consideri i danni che tali trattamenti di privilegio arrecano. Intanto si deve considerare che gli istituti previdenziali traggono i loro fondi dai contributi dei lavoratori i quali, per altro, ricevono trattamenti insufficienti o addirittura irrisori quando si ammalano, si infortunano o vanno in pensione.

C'è da considerare altresì la grave situazione finanziaria in cui alcuni di questi enti previdenziali e assistenziali si trovano e che la pratica di trattamenti preferenziali e ingiustificati, tende ad aggravare.

Tutto ciò, d'altra parte, getta discredito anche su dipendenti che tali trattamenti non hanno e soprattutto facilita l'opera di denigrazione di istituti che debbono assolvere ad

un'alta e insostituibile e insopprimibile funzione sociale.

Noi ci rendiamo conto che la eliminazione delle storture indicate e di altre esistenti potranno e dovranno compiutamente essere eliminate nel quadro di una profonda trasformazione di tutto il sistema previdenziale ed assistenziale alla base del quale deve esservi una democratizzazione piena degli istituti che devono essere amministrati direttamente dai lavoratori e dalle loro organizzazioni sindacali.

Riservandoci di portare avanti, con altri strumenti e iniziative, tale battaglia ci limitiamo oggi a prospettare un mezzo che elimini le storture più gravi venute clamorosamente in luce in questi giorni.

Riteniamo superfluo illustrare il contenuto degli articoli della presente proposta di legge con i quali si propone in sostanza di abrogare, a partire dal 1° gennaio 1966, il sistema di capitalizzazione del fondo di previdenza.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1966, i dipendenti dello Stato e degli Enti parastatali e di diritto pubblico non potranno riscattare in capitale il trattamento pensionistico loro spettante.

### ART. 2.

Ogni norma contraria alla presente legge è abrogata.